



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2011, proposto da:

Societa' Consortile Per Azioni Sermetra e S.n.c. Euro P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Andreina Degli Esposti, Carlo Emanuele Gallo, Giorgio Tarabini, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso Chiara Candiollo in Torino, piazza Castello, 165;
Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte), rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cresta, Maria Angela Laurino, con domicilio eletto presso Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

Gestione Esazioni Convenzionate - Gec S.p.A.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate idnetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla

Commissione della Comunità Europea ind ata 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011;

dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale, nonché di ogni atto di esso presupposto o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare allo stato ed ad un primo sommario esame fondato nella parte in cui il CSA prescrive a pena di esclusione il possesso dell'iscrizione all'albo istituito con DM n. 289 del 2000 istituito ai sensi dell'art. 53 del D.l.vo n. 446 del 1997; requisito che appare sproporzionato ed illogico; in quanto La funzione dell'albo di cui all'art. 53 d.lg. n. 446 del 1997 è di garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività amministrative e contabili degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, e pertanto l'iscrizione può essere considerata necessaria solo se sono attribuite a soggetti terzi potestà tipicamente pubblicistiche, quali la determinazione dell'ammontare del credito, la verifica dei presupposti per la riscossione e l'utilizzo della procedura di riscossione

coattiva e non anche o prevalentemente la riscossione su base volontaria. (T.A.R. Lombardia Brescia, 17 ottobre 2005 , n. 986).

Ritenuto che la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare d'appalto soggiace al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito. In particolare, la necessaria libertà valutativa di cui dispone la P.A. appaltante nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della lex specialis di gara, deve pur sempre ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto dei principi fondamentali altrettanto necessari nell'espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell'azione amministrativa. Ciò, in quanto il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia e all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 maggio 2011 , n. 3723).

Ritenuto che sussiste il grave danno agli interessi della parte ricorrente in quanto le si impedisce la partecipazione alla gara e si viola il principio comunitario e costituzionale della libera concorrenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione
tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali
piemontesi e funzioni correlate indetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi
Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data
23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011 e dei Capitolati Speciali e degli
altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale,

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 1°
dicembre 2011. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Ofelia Fratamico, Referendario

Paola Malanetto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2011, proposto da:

Areariscossioni S.p.A. e I.R.T.E.L. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzuti, con domicilio eletto presso Fabrizio Gaidano in Torino, via Assietta, 7;

contro

Csi Piemonte - Consorzio Per il Sistema Informativo, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cresta, Maria Angela Laurino, con domicilio eletto presso Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2; Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso Chiara Candiollo in Torino, piazza Castello, 165;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara europea per il servizio di riscossione tassa auto Regione Piemonte ed entrate degli altri enti locali piemontesi e funzioni correlate n. 6/1, nonché avverso il capitolato speciale di gara e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csi Piemonte - Consorzio Per il Sistema Informativo e di Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare allo stato ed ad un primo sommario esame fondato nella parte in cui il CSA prescrive a pena di esclusione il possesso dell'iscrizione all'albo istituito con DM n. 289 del 2000 istituito ai sensi dell'art. 53 del D.l.vo n. 446 del 1997 con una attività pregressa nel settore; requisito che appare sproporzionato ed illogico; in quanto la funzione dell'albo di cui all'art. 53 d.lg. n. 446 del 1997 è di garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività amministrative e contabili degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, e pertanto l'iscrizione può essere considerata necessaria solo se sono attribuite a soggetti terzi potestà tipicamente pubblicistiche, quali la determinazione dell'ammontare del credito, la verifica dei presupposti per la riscossione e l'utilizzo della procedura di riscossione coattiva e non anche o prevalentemente la riscossione su base volontaria.(T.A.R. Lombardia Brescia, 17 ottobre 2005 , n. 986).

Ritenuto che la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare d'appalto soggiace al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo

perseguito. In particolare, la necessaria libertà valutativa di cui dispone la P.A. appaltante nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della *lex specialis* di gara, deve pur sempre ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto dei principi fondamentali altrettanto necessari nell'espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell'azione amministrativa. Ciò, in quanto il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia e all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 maggio 2011 , n. 3723).

Ritenuto che appare altresì fondata la censura con la quale si lamenta che il bando di gara è lesivo dei principi generali in materia di appalti quando vi sia la concreta impossibilità per le imprese di formulare offerte consapevoli a cagione dell'eccessiva diversità, dell'assoluta eterogeneità delle prestazioni, dell'oggettiva indeterminatezza dell'oggetto del contratto, della carenza e dell'illogicità e conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando.

Considerato che l'impresa che eccepisca l'indeterminatezza del bando di gara circa un elemento essenziale dell'offerta deve impugnare immediatamente la "*lex specialis*" della gara in quanto la sua oggettiva carenza rende difficilmente modulabili i contenuti stessi delle offerte per tutti indistintamente i partecipanti e non consente la formulazione di offerte validamente consapevoli e correttamente calibrate (Consiglio Stato , sez. V, 28 dicembre 2001 , n. 6459).

Ritenuto che sussiste il grave danno agli interessi della parte ricorrente in quanto le si impedisce la partecipazione alla gara e si viola il principio comunitario e costituzionale della libera concorrenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate idnetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011 e dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale,

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 1° dicembre 2011. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Ofelia Fratamico, Referendario

Paola Malanetto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)